CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

1) PREMESSA, NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO. Premesso che

- il decreto legislativo n. 206/2005 (cod. del consumo), dispone a protezione del consumatore che l'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa all'espletamento delle loro attività (art. 86 cod.
- Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (art. 85 cod.

Il consumatore na cirritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (art. 85 cod. consumo), che è il documento indispensabile per accedere eventualmente al fondo garanzia di cui all'art. 18 delle presenti Condizioni generali di contratto.

La nozione di "Pacchetto Turistico" (art. 84 cod. consumo) è la seguente:

I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circulti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti ed offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di

tempo comprendente almeno una notte.

alloggio servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis)...che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico"

2) FONTI LEGISLATIVE

2) FONTI LEGISLATIVE.

Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresi discipiinato dalle disposizioni - in quanto applicabili - della L. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970, nonché dal Codice del Consumo.

3) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA-SCHEDA TECNICA.

3) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA-SCHEDA I ECNICA.

L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: estremi dell'autorizzazione amministrativa dell'organizzatore - estremi della polizza assicurativa responsabilità civile - periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo.

Cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore.

4) PRENOTAZIONI.

L'accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore darà conferma dei servizi ed il contraente avrà versato un acconto pari al 25% della quota di partecipazione.

5) PAGAMENTI:

Al momento della prenotazione, ovvero all'atto della richiesta impegnativa, dovrà essere versato un acconto pari al 25% del prezzo del pacchetto turistico, il saldo dovrà essere versato entro 30 giorni prima della partenza. Il mancato pagamento delle somme nei termini indicati dal contratto, costituisce clauso-la risolutiva espressa, tale da determinare, da parte dell'Agenzia intermediaria e/o all'organizzatore la risoluzione del contratto e l'applicazione delle penali indicate come riportato alla voce "recesso del consumatore" - comma B.

6) PREZZO:

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato dal contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi catalogo) i o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:

costo di trasporto, incluso il costo del carburante;
 diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti o negli aeroporti;
 tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pub-blicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfettario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma

7) RECESSO DEL CONSUMATORE:

- consumatore può recedere il contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:

 aumento del prezzo di cui al precedente articolo 6 in misura eccedente il 10% Modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore della fruizione dei paccnetto furistico compiessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:

 - ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo di pari valore, disponibile in tale data oppure di valore inferiore e in tal caso gli dovrà essere restituita la differenza di prezzo.

 - alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimorso.

Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata.

Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma verrà addebitato l'importo della penale nella misura indicata alle condizioni generali di vendi-ta, riportate nel catalogo o programma fuori catalogo (oltre al costo individuale di gestione pratica). Nel caso di gruppi precostitulit tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

di gruppi precostituti tali somme verranno concordate di voita in voita ani imma dei contratto.

PENALI DI CANCELLAZIONE per tour di nostra organizzazione:

Per tutti i pacchetti turistici di nostra oeganizzazione:

- 30% fino a 30 giorni prima, 50% da 29 a 15 giorni prima, 80% da 14 a 7 giorni prima, negli ultimi 7 giorni penale totale. Crociere:

- 70% fino a 30 giorni prima (dopo tali termini la penale sarà pari all'intero valore della quota di partecipazione).

- Le penali si applicano alle quote del viaggio al netto delle as- sicurazioni e booking fee che non sono mai rimborsabili.

- 1 giorni conteggiati per l'applicazione delle penali sono GIORNI LAVORATIVI.

8) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA:
L'organizzatore può annullare il contratto di viaggio, senza l'obbligo che quello della restituzione delle somme versate, quando il numero minimo dei partecipanti previsto dal programma/pacchetto turistico non sia raggiunto e sempre che sia portato a conoscenza del partecipante entro 15 giorni prima della partenza del viaggio. Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'organizzatore comunichi la propria impossibilità di fornire uno o più servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostitutivo proposto. Il consumatore può esercitare i diritti di cui sopra previsti anche per causa di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.

9) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA:

9) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA: L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni forrite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in insura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dalla differenza. l'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al uogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

10) PARTICOLARI ESIGENZE DEL VIAGGIATORE:

10) PARTICOLARI ESIGENZE DEL VIAGGIATORE:
Il viaggiatore è tenuto a far presente per iscritto su eventuali particolari esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolieranze alimentari, disabilità) al momento della prenotazione. L'organizzatore si riserva di accettare per iscritto dette particolari richieste, dopo aver verificato la disponibilità dei fornitori che dovranno erogare le prestazioni. L'organizzatore farà pervenire quanto prima al viaggiatore una comunicazione relativa ad eventuali costi supplementari originati da dette richieste, sempre che le stesse siano

11) SOSTITUZIONI:

Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno sette giorni lavorativi prima della data fissata per la
partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario:

il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;

il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzio-ne nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidamente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché

degli importi di cui alla lettera b) del precedente articolo 7. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine precedentemente indicato. L'organizzatore non sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da dei terzi fornitori di servizi

Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall'organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

12) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI:

12) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI:

I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore dei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le lo rapprepacchetto furistico. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le Iro rappre-sentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificare l'aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.ti ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica nessuna responsabilità per la mancata partenza potrà esse-re imputata al venditore o all'organizzatore. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurez-za dei Paesi di destinazione e, dunque, l'utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il consumatore reperirà (facendo uso delle fonti informative sopra indicate) le informazioni ufficiali di carat-tere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'orga-nizzatore dovesse subire a causa della loro inademojenza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consuassoggetate a chimale scoringament de la companio del companio del companio de la companio del compan è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

13) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA: La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità del paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione o conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

14) REGIME DI RESPONSABILITÀ:

L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parzia-le delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stassa vengano effettuate de lui personalmente L'organizzatore risponde dei danni arrevata la constantatore a micro den materiali in internationale del prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turisticomprese iniziative autonominente assurite da questi fullino her constituente accuzione dei vizi dista-ci) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza profes-sionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la preno-tazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di interme-diario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.

15) LIMITI DEL RISARCIMENTO:

15) LIMITI DEL RISARCIMENTO:
Il risarcimento dall'organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indernità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: o precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell'organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l'importo di "2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose" previsto dall'art. 13 n. 2 CCV e di 5.000 franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall'art. 1783 Cod. Civ.

16) OBBLIGO DI ASSISTENZA:

L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di dili-genza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizioni di legge o di contratto.

L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 94 e 95 cod. cons.), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

17) RECLAMI E DENUNCE:

17) nece Anni e Denonce:
Ogni mancanza nell'esceuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente

Ill consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevi-mento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro pres-so le località di partenza.

18) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO: Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresi possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

19) FONDO DI GARANZIA:

19) FUNDU DI GARANZIA:
E' istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell'art. 100 cod. cons), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpattio nel ceso di visero il disestero.

b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero. Il fondo deve altresì fornire una disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extra-

comunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n. 249 del 12/10/1999

20) FORO COMPETENTE. Per qualsiasi controversia sarà sclusivamente competente il foro di Macerata (MC) **ADDENDUM**

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE. I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie gentio, ovvero un qualunque auto separato servizio unistato, non potentiosi comigurare come attaspetei en egoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti di sposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente in trattato de contratto di contratto di contratto.

sioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonchè dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla venotita del singolo servizio oggetto di contratto.

9) CONDIZIONI DI CONTRATTO: A tali contratti sono altresi applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1º comma; art. 5; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10 1º comma; art. 11; art. 15; art. 17. L'applicazione di dette clausole non determiassolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

Responsabilità dei Vettori: 1 vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione di Montreal del 1999 sono soggetti alle norme della Convenzione stessa. I vettori comunitari sono soggetti altresì alle norme del Regolamento n. 261/2004.

Informativa ai sensi della Legge. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 16 della L. 269/98. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero. Privacy. Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni della legge 675/1996 e che il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte della Società delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi al terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del consumatore.